



Commento all'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento

AVAMPROGETTO

Abbreviazioni:

LPAn = Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali; RS 455

OPAn = Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali; RS 455.1

USAV = Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

I. Introduzione

L'allevamento è retto dai principi fissati nell'articolo 10 LPAn e negli articoli 25–29 OPAn. La presente ordinanza concretizza questi principi per renderli facilmente attuabili dagli allevatori e agevolmente controllabili dagli organi esecutivi e per ridurre così il numero di animali con aggravii ereditari. Sancisce quindi disposizioni di carattere tecnico, in virtù dell'articolo 29 OPAn.

L'articolo 25 OPAn prescrive che la dignità dell'animale non deve essere lesa. L'articolo 3 lettera a LPAn definisce la dignità dell'animale come il valore intrinseco di quest'ultimo, che va rispettato da chiunque se ne occupi. La dignità è lesa se all'animale è arrecato un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti. Vi è aggravio se all'animale sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se viene posto in stato di ansietà o mortificato, se si interviene in modo incisivo sul suo fenotipo (aspetto fisico) o si pregiudicano le sue capacità o se viene eccessivamente strumentalizzato.

In base a questa definizione l'ordinanza elenca caratteristiche suscettibili di compromettere il benessere degli animali potenzialmente dovute ad aggravii ereditari. Una tabella aiuta a definire il livello di aggravio. In funzione dell'entità dell'aggravio, è lecito o meno impiegare un animale nell'allevamento. Gli animali senza aggravii ereditari o con aggravii ereditari lievi possono essere impiegati senza limiti oppure a determinate condizioni (cure mediche di cui all'art. 25 cpv. 2 OPAn). L'impiego nell'allevamento di animali che presentano aggravii medi o gravi è invece permesso soltanto in misura limitata. Pertanto la valutazione di un animale per cui sussiste il dubbio di un aggravio medio o grave spetta a una persona con un diploma universitario e l'esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 **Obblighi nell'allevamento** (art. 25 cpv. 1 OPAn)

Il **capoverso 1** obbliga tutte le persone che intendono allevare a informarsi a sufficienza. Chi pianifica di allevare animali deve prima informarsi sugli eventuali problemi ereditari dei genitori e dei discendenti. Infatti, contrariamente agli errori di detenzione che possono essere corretti in qualsiasi momento, un animale cui è stato inflitto un danno durante il processo di allevamento soffre per tutta la vita. Soprattutto le persone attive al di fuori delle organizzazioni di allevamento conoscono spesso troppo poco le possibili tare ereditarie o le conseguenze sulla salute o il comportamento degli effettivi interessati di forme estreme di determinate caratteristiche (p. es. il pezzato tigrato, molto apprezzato, che può indurre cecità o sordità). L'ordinanza contiene un catalogo di caratteristiche e sintomi ereditari che possono comportare un aggravio medio o grave. Per maggiori informazioni si rimanda alla vasta letteratura specializzata. Chi alleva animali violando le prescrizioni (secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. b LPAn, chiunque violi le prescrizioni sull'allevamento è punito con una multa fino a 20 000 franchi) non può invocare l'ignoranza delle pertinenti disposizioni.

Il **capoverso 2** descrive le misure che le organizzazioni di allevamento devono adottare per farsi un quadro degli aggravii ereditari presenti nella loro razza. Per integrare caratteristiche suscettibili di compromettere il benessere degli animali nella pianificazione dell'allevamento, le organizzazioni necessitano dei dati relativi agli animali del loro allevamento e ai loro discendenti. Tra questi rientrano i risultati di analisi cliniche, di diagnosi per immagini (p. es. radiografie), di analisi di laboratorio e dell'albero genealogico. Siccome gli animali con aggravii medi e gravi possono essere impiegati solamente nel quadro di un programma di allevamento controllato dall'organizzazione di allevamento, la rilevazione sistematica di questi dati è nell'interesse dell'organizzazione di allevamento stessa.

Art. 3 **Aggravii lievi** (art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

L'allevamento di animali con caratteristiche che possono portare a un aggravio lieve per i genitori o i discendenti è permesso. Gli obiettivi di allevamento che possono essere compensati senza compromettere il benessere dell'animale tramite cura, detenzione o alimentazione in base all'articolo 25 capoverso 2 OPAn non comportano normalmente un aggravio. Se la cura non è eseguita correttamente, anche caratteristiche come il pelo troppo lungo possono causare un aggravio lieve. Anche animali con caratteristiche teoricamente suscettibili di causare aggravii da medi fino a gravi nella realtà possono presentare pregiudizi soltanto lievi del loro benessere. È preferibile impiegare questi animali nell'allevamento, se si tratta di ottenere un allevamento di animali sani. Ciò non comporta necessariamente una perdita di identità per una determinata forma selezionata o razza.

Art. 4 **Aggravii medi e gravi** (art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

L'**articolo 4** rimanda agli allegati 2 e 3, che elencano le caratteristiche e i sintomi che possono causare aggravii da medi a gravi. Come indicato sopra (cfr. commento all'art. 3) non è escluso che un animale con una caratteristica di questo tipo accusi aggravii soltanto lievi.

Gli elenchi degli allegati non sono esaustivi. Per esempio, non sono riportate le caratteristiche che si manifestano solo raramente o si presentano solo in forme selezionate rare. Inoltre, potrebbero essere individuati nuovi problemi ereditari.

Art. 5 Valutazione degli aggravii

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Il **capoverso 1** obbliga a far valutare gli animali che presentano caratteristiche elencate negli allegati prima di impiegarli nell'allevamento. Se e a quali condizioni è possibile impiegare un animale di questo tipo nell'allevamento dipende infatti dall'aggravio effettivamente diagnosticato e dalla conseguente attribuzione a una delle categorie di aggravio.

Il **capoverso 2** distingue le caratteristiche che devono essere valutate unicamente nei genitori (allegato 2) da quelle che comportano anche una prognosi per i discendenti (allegato 3). Per le caratteristiche di cui all'allegato 2 si rinuncia a prendere in considerazione la prognosi per i discendenti. Per la valutazione dell'aggravio è determinante lo stato attuale dell'animale. Alcune caratteristiche possono diventare problematiche solamente nella convivenza con i conspecifici. Un pesce senza i disegni a strisce tipici della specie ha per esempio problemi di comunicazione che ne rendono difficile la vita sociale.

Per le caratteristiche di cui all'allegato 3 occorre prendere in considerazione anche le potenziali conseguenze negative sui discendenti. È infatti possibile che uno dei genitori presenti un aggravio soltanto lieve, ma che i discendenti ne rechino pregiudizi gravi. La cecità e la sordità si manifestano spesso in connessione a determinate colorazioni, per esempio il pezzato tigrato omozigote o l'albinismo. Un becco particolarmente corto non rende difficile soltanto l'assunzione di cibo, ma anche l'allevamento dei piccoli. Dipende dalla categoria di aggravio più elevata di tutte le caratteristiche ereditarie se un animale può essere impiegato per l'allevamento o meno.

Nel **capoverso 4** è definita la cerchia di persone autorizzate a effettuare la valutazione degli aggravii di un animale o di una popolazione. Nella maggior parte dei casi, gli aggravii costituiscono problemi di medicina veterinaria. Diverse caratteristiche o sintomi degli allegati 2 e 3 non sono necessariamente ereditari. Per esempio, la cecità può essere la conseguenza di una malattia infettiva oppure essere dovuta alla colorazione prevista come obiettivo di allevamento. In particolare negli allevamenti che puntano a forme estreme di determinate caratteristiche si manifestano limitazioni del comportamento normale non sempre chiaramente riconoscibili come aggravio. Perciò, la valutazione spetta a persone con un diploma universitario e la necessaria esperienza pratica in medicina veterinaria, etologia o genetica. Ciò è opportuno anche perché la valutazione degli aggravii equivale a una perizia nella prospettiva di un determinato animale da allevamento. La valutazione di anomalie comportamentali può essere svolta sia da etologi sia da medici veterinari comportamentalisti (veterinari specializzati).

Art. 6 Categoria di aggravio di una forma selezionata o di una popolazione

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Per l'ammissibilità di un impiego nell'allevamento è determinante la categoria di aggravio della popolazione o della forma selezionata (razza, linea genetica, tipo). L'articolo 6 stabilisce come definire la categoria di aggravio in questi casi.

Art. 7 **Impiego nell'allevamento**

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Negli allevamenti permessi di animali della categoria di aggravio 1 (**capoverso 1**) rientrano, per esempio, varianti della crescita del pelo come il pelo lungo o l'assenza di muta oppure la mancanza di singoli denti. Secondo il **capoverso 2**, occorre tuttavia informare gli acquirenti dei discendenti sulle necessità specifiche degli animali per quanto concerne cura, detenzione o alimentazione.

L'impiego nell'allevamento di animali con aggravii che rientrano nella categoria 2 o 3 deve avere come scopo la riduzione degli aggravii dell'intera popolazione oppure l'aumento della variabilità genetica (**capoverso 3**). Molte razze soffrono di un ampio spettro di caratteristiche che ne compromettono il benessere oppure sono portatrici di tali geni. Nel contempo, gli animali di razza risultano spesso da incroci tra consanguinei. Escludendo dagli allevamenti gli animali portatori di tare ereditarie, si ridurrebbe la variabilità genetica e si causerebbero nuovi problemi. I programmi di igiene d'allevamento possono portare a una riduzione degli aggravii nelle forme selezionate colpite già dopo poche generazioni. Pertanto, l'impiego di animali con aggravii deve essere possibile nel quadro di programmi di igiene dell'allevamento. Solamente le organizzazioni di allevamento dispongono di sufficienti dati sulle loro razze o forme selezionate per svolgere programmi di questo tipo.

Grazie al controllo dei programmi e del successo degli allevamenti, a determinate condizioni è possibile impiegare animali con aggravii medi o gravi.

Art. 8 **Allevamenti vietati**

(art. 25 cpv. 3 OPAn)

Il divieto riguarda le forme selezionate e le popolazioni in cui sono impiegati unicamente animali con aggravii medi o gravi (**lettera a**) e allevamenti per cui è previsto che i discendenti accuseranno aggravii gravi (**lettera b**).

È assolutamente vietato l'allevamento di determinate forme selezionate o razze di animali che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 25 capoverso 3 lettera a OPAn. Tali forme di allevamento e razze sono elencate nell'allegato 4 (**lettera c**). Non è quindi possibile accoppiare tali animali con animali privi di aggravii.

Allegato 1

In generale, una determinata caratteristica può essere attribuita contemporaneamente a diverse forme di aggravio. I criteri riportati nell'allegato 1 servono a valutare l'entità dell'aggravio (o degli aggravii). Tale entità definisce in seguito la categoria dell'aggravio e l'ammissibilità per un impiego nell'allevamento.

I dolori (**punto 1**) possono causare lesioni (**punto 2**), per esempio automutilazione. Le lesioni causano spesso dolori (p. es. lesioni alle articolazioni con paralisi dolorose). I dolori cronici portano a sofferenze (**punto 3**). Anche la paura congenita (**punto 4**) può portare a sofferenza.

Per raggiungere il livello di un aggravio comparabile a dolore, sofferenza o lesione, gli interventi sull'aspetto fisico (**punto 6**) o sulle capacità (**punto 7**) devono essere invasivi. Si parla di un intervento invasivo (e quindi rilevante a livello morale) sull'aspetto fisico quando le modifiche corporee sono permanenti o addirittura irreversibili, come per esempio nel cane nudo. Spesso tali interventi sono accompagnati

da una perdita di funzioni. Per esempio la coda dei cani svolge un ruolo importante nella comunicazione con i conspecifici. Nella valutazione di casi concreti è emerso inoltre che gli interventi incisivi sulle capacità comportano in genere anche lesioni (**punto 2**). Ciò rende la distinzione più difficile. Nei singoli casi è quasi impossibile distinguere la mortificazione di cui al **punto 9** (meccanizzazione dell'animale, l'animale come macchina, ridicolizzazione dell'animale, rappresentazione dell'animale come cosa inanimata, reificazione) dalla strumentalizzazione eccessiva di cui al **punto 8**. La strumentalizzazione eccessiva può, a sua volta, causare dolore, sofferenza e lesioni. Le fratture ossee causate dalla muscolatura pettorale sovradimensionata dei tacchini ne sono un esempio.

Allegato 2

L'allegato 2 comprende un elenco non esaustivo di caratteristiche e sintomi ereditari che possono compromettere la salute e il comportamento degli animali. Si tratta prevalentemente di parti del corpo alterate con effetti dannosi. In tale categoria rientrano soprattutto i cosiddetti «allevamenti estremi». Si tratta dell'allevamento di animali con forti anomalie rispetto al fenotipo naturale, che sollecitano eccessivamente le funzioni corporee oppure compromettono gravemente o rendono impossibile il comportamento normale. Tra questi animali, oltre a determinate razze di cani – che possono avere gravi e dolorose paralisi a causa di ernie del disco, dermatiti croniche dovute a formazione eccessiva di pieghe, congiuntiviti croniche a causa delle palpebre rientranti, sordità legata a determinate colorazioni o prurito eccessivo negli animali allergici – rientrano anche i conigli con le orecchie sovradimensionate, che ostacolano gli spostamenti, e i pesci senza strisce le cui interazioni sociali sono fortemente limitate da problemi di comunicazione.

Allegato 3

L'allegato 3 elenca le caratteristiche che, a determinate condizioni, possono comportare aggravamenti dopo l'accoppiamento nella madre stessa oppure nei discendenti. Si tratta principalmente di fattori letali e predisposizioni, ovvero tendenze evidenti a determinati problemi che compromettono il benessere. Per esempio, lo sviluppo eccessivo di massa muscolare nei bovini da carne può portare più spesso all'incapacità di partorire il vitello tramite le vie genitali normali. Ma anche nei cani con la testa larga e il bacino stretto, come il bulldog, il taglio cesareo è la regola. In caso di complicazioni durante il parto, la mortalità dei piccoli (durante o poco dopo il parto) è più elevata. I tumori fanno parte dell'elenco perché la tendenza a sviluppare determinati tumori può essere ereditaria. I fattori letali possono portare alla morte del feto o alla nascita di animali deboli che muoiono presto. È possibile riconoscere la presenza di fattori letali dalle piccole dimensioni della cucciolata, caso particolarmente diffuso tra le razze di cani di piccola taglia. Determinate colorazioni non possono essere selezionate se sono omozigoti. Esempi noti di questo problema sono la cecità dei cavalli con un pezzato tigrato e i problemi di vista o udito legati alle colorazioni ad arlecchino e «merle» in diverse razze di cani.

Allegato 4

Nel topo ballerino non è possibile rimuovere la lesione (difetto dell'orecchio interno con perdita del senso di orientamento) tramite l'allevamento, perché essa corrispon-

de all'obiettivo di allevamento stesso. Senza tale lesione, il topo ballerino sarebbe un topo in grado di sentire e dotato di senso dell'equilibrio. Un topo di questo tipo si muoverebbe normalmente (i topi si arrampicano e scavano volentieri) e si riprodurrebbe. Tuttavia non «ballerebbe» più. Nei gatti con alterazioni del pelo, come le razze Rex e Sphynx, anche i peli tattili (vibrisse) sono alterati o mancano del tutto. È vietato allevare gatti senza vibrisse. Per i gatti, le vibrisse sono infatti organi sensoriali importanti per l'orientamento, i contatti con altri gatti, l'esplorazione di oggetti e la cattura delle prede. Nei colombi, i tipi Roller («saltimbanchi orientali») e capitombolanti sono forme selezionate in diverse razze. Il rotolamento (Roller) fa parte del volo di accoppiamento dei colombi. I tipi Roller eseguono più volteggi durante il volo mentre i capitombolanti li eseguono restando vicini al suolo. Questo tipo di colombi non è infatti più in grado di volare. Nel caso di razze molto perfezionate di colombi Roller il rotolamento è così sviluppato che gli animali possono perdere il controllo. Questi colombi possono anche morire se, in casi estremi, dopo una serie ininterrotta di volteggi cadono a picco oppure colpiscono violentemente un oggetto. Sono vietate unicamente queste due forme di allevamento estremo. Per quanto concerne le forme di allevamento di pesci rossi, sono vietate quelle in cui gli animali hanno una vista gravemente compromessa. Si tratta dei «celestiali» (gli occhi sono rivolti verso l'alto), dei tipi con occhi «telescopici» (gli occhi sono fortemente proiettati all'infuori) e di quelli con gli occhi «a palla» (gli occhi sono contenuti in globuli). Tutte queste forme sono vietate perché i pesci soffrono di una forte limitazione della vista e hanno difficoltà nell'assunzione di cibo, nel comportamento natatorio e nelle interazioni sociali.

AVAMPRO